

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

**Trasmissione telematica fatture: termini di  
accertamento ridotti di due anni con il DL n.  
193/2016**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **decreto MEF 04.08.2016** (pubblicato in G.U. n. 208 del 06.09.2016) è stata data **attuazione alla disciplina relativa alla comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute ed alle nuove modalità di controllo collegate al nuovo regime agevolato**. In buona sostanza, **i dati comunicati** da coloro che intendono beneficiare del regime agevolato collegato alla comunicazione telematica delle operazioni **potranno essere utilizzati per effettuare controlli incrociati sui contribuenti**. Il regime è stato poi oggetto di modifiche ad opera del DL n. 193/2016 (e dalla relativa legge di conversione), che ha **potenziato gli incentivi per chi aderisce al regime**. Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal regime agevolato, **a partire dal 01.01.2017** i contribuenti che *i)* comunicano telematicamente tutte le operazioni effettuate ed *ii)* effettuano/ricevono pagamenti solo tramite strumenti tracciabili (fatta eccezione per le operazioni di importo inferiore ai 30 euro) **possono beneficiare di una riduzione dei termini di accertamento di due anni sia per le imposte sui redditi** (reddito autonomo e d'impresa) **che sull'IVA**. I dati comunicati ed acquisiti tramite il sistema di interscambio **potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per favorire l'emersione spontanea dell'imponibile**: gli esiti dei controlli operati attraverso tale strumento verranno infatti comunicati al contribuente, che avrà la possibilità di **regolarizzare la propria posizione senza essere immediatamente oggetto di accertamento fiscale**. Di seguito illustriamo le **disposizioni contenute nel decreto MEF 04.08.2016** a seguito delle modifiche intervenute con il DL n. 193/2016, ricordando che **il regime potrà essere applicato solo ed esclusivamente a partire dal prossimo 01.01.2017**.

## **Premessa**

Con il D.Lgs. n. 127/2015 il legislatore ha introdotte alcune disposizioni volte a semplificare ed **incentivare l'utilizzo delle fatture elettroniche e la comunicazione spontanea delle operazioni**, successivamente modificate dal **DL n. 193/2016**. Con il decreto MEF del 04.08.2016 è **stata data attuazione alla disciplina delle agevolazioni e dei controlli** di cui all'articolo 1 e 3 del decreto, **con particolare riferimento:**

- alle **agevolazioni collegate alla comunicazione delle operazioni attive e passive**;
- alla possibilità di **utilizzare i dati del sistema di interscambio per accertare le posizioni dei contribuenti**.

Si deve, quindi, segnalare, da una parte, **l'attuazione di un regime di tracciabilità che garantisce una riduzione dei termini di accertamento in capo al contribuente** (sia con riferimento alle imposta dirette, sia con riferimento all'IVA), e **dall'altra la possibilità di comunicare ai contribuenti le anomalie riscontrate nell'incrocio dei dati dichiarati e ricevuti** (con possibilità di regolarizzare la propria posizione).

### **RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO**

<b>Prima delle modifiche del DL n. 193/2016</b>	<b>Dopo le modifiche del DL n. 193/2016</b>
Riduzione di un anno dei termini di accertamento in materia IVA e imposta sui redditi (limitatamente a lavoro autonomo e impresa).	Riduzione di due anni dei termini di accertamento in materia IVA e imposta sui redditi (limitatamente a lavoro autonomo e impresa).

## **Il regime premiale**

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA che decidono – a decorrere dal 01.01.2017 - di **esercitare l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi possono accedere ad un regime agevolato che prevede le seguenti semplificazioni:**

- **esonero** dalla comunicazione delle **operazioni rilevanti ai fini IVA** (spesometro);
- **esonero** dalla **comunicazione** delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti domiciliati in Stati o territori **"black list"**;
- **esonero dall'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT** riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- **diritto a ottenere il rimborso IVA di cui all'art. 30 del DPR 633/72 in via prioritaria** (ovvero entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), anche in assenza dei requisiti ordinariamente previsti;
- **esonero** dalla comunicazione dei **dati dei contratti stipulati dalle società di leasing**;

→ **esonero** dalla comunicazione degli **acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino**, con assolvimento dell'IVA mediante autofattura.

Oltre a tali semplificazioni il contribuente avrà diritto ad un'agevolazione consistente nella **riduzione dei termini ordinari di accertamento di due anni, sia per le imposte dirette che per l'IVA**. La riduzione dei termini di accertamento, infatti, riguarda **sia l'articolo 57, comma 1, del DPR n.633/72, sia l'art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73**.

#### **OSSERVA**

Con riferimento ai termini di accertamento, ricordiamo che con la legge n. 208/2015 **i termini di accertamento sono stati modificati: le innovazioni sono operanti dalle dichiarazioni presentate nel 2017, quindi dal periodo d'imposta 2016**.

A partire da tale periodo, **le posizioni dei contribuenti possono essere accertate:**

- entro il 31.12 del **quinto anno** (e non più il quarto) **successivo alla presentazione della dichiarazione** dei redditi del periodo interessato<sup>1</sup>;
- entro il 31.12 del **settimo anno** (e non più il quinto) **successivo al termine di presentazione della dichiarazione** dei redditi del periodo interessato nel caso di dichiarazione omessa/nulla<sup>2</sup>.

Si segnala che, a fronte dell'allungamento dei termini di accertamento, è stata **eliminata la disposizione che consentiva il raddoppio dei termini nell'ipotesi di denuncia di reato penale**. I termini precedenti, corrispondenti al 31.12 del quarto anno ed al quinto anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (rispettivamente nell'ipotesi ordinaria e di omessa presentazione della dichiarazione) potevano essere **raddoppiati** (con accertamenti fino all'ottavo o decimo anno successivo al termine della presentazione della dichiarazione) nell'ipotesi di **denuncia per i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000**.

La nuova disciplina ha, quindi, notevolmente semplificato le disposizioni in materia di accertamento, individuando **due soli termini e rendendo irrilevante la denuncia penale del fatto**.

Riassuntivamente, per quanto di nostro interesse, i termini ordinari ed agevolati sono i seguenti:

<sup>1</sup> Entro il prossimo 31 dicembre 2016 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2011 (Modello Unico 2012), operando la vecchia disciplina, antecedente alla L. 208/2015.

<sup>2</sup> Entro il prossimo 31 dicembre 2016 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2010 (Modello Unico 2011), operando la normativa *ante* L. 208/2015.

## TERMINI DI ACCERTAMENTO

Ipotesi	Contribuente ordinario	Contribuente che aderisce al sistema di tracciabilità e comunicazione
<b>Termine ordinario</b>	31.12 del <b>quinto anno</b> successivo alla presentazione della dichiarazione	31.12 del <b>terzo anno</b> successivo alla presentazione della dichiarazione
<b>Dichiarazione omessa o nulla</b>	31.12 del <b>settimo anno</b> successivo alla presentazione della dichiarazione	31.12 del <b>quinto anno</b> successivo alla presentazione della dichiarazione

Secondo quanto previsto dal **nuovo decreto attuativo**, per fruire della **riduzione dei termini di decadenza** il contribuente che ha **esercitato le sopra indicate opzioni devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.**

In deroga alla previsione generale, i contribuente possono **effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo di 30 euro.**

Viene, inoltre, specificato che **la riduzione dei termini di decadenza dal potere accertativo si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.** Ciò significa che il contribuente non può beneficiare di tale agevolazione, ad esempio, **con riferimento a redditi diversi da quelli relativi all'esercizio dell'attività** (ad esempio redditi da fabbricati, che potranno essere accertati entro i termini ordinari indicati nella tabella soprastante).

## SCHEMA RIEPILOGATIVO

<b>Condizioni</b>	Opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi.
	Pagamenti e versamenti solamente tramite strumenti tracciabile (fatta eccezione per operazione di valore non superiore a 30 euro).
<b>Beneficio</b>	Riduzione dei termini di accertamento di due anni (solo per i redditi relativi all'attività di impresa/lavoro autonomo).

In caso di **omessa trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture** oppure in caso di **trasmissione di dati incompleti o inesatti, vengono meno le semplificazioni**

**previste in materia di esonero dalla presentazione dello "spesometro", della comunicazione delle operazioni black list, della comunicazione dei contratti stipulati con società di leasing e degli acquisti effettuati con autofattura presso operatori economici di San Marino; esonero dalla presentazione dei modelli INTRASTAT; accesso al rimborso IVA in via prioritaria; riduzione dei tempi di accertamento.**

Nelle ipotesi di mancata o errata trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo IVA **può evitare di perdere le agevolazioni relative alla riduzione degli adempimenti, a condizione che provveda a regolarizzare la propria posizione trasmettendo telematicamente i dati delle fatture o dei corrispettivi entro un termine che verrà in seguito definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

#### **OSSERVA**

La regolarizzazione della posizione **ha il solo effetto di mantenere in capo al soggetto i benefici del regime incentivante, ma non esime dall'applicazione delle sanzioni previste per le irregolarità menzionate o per la tardiva regolarizzazione.**

#### **Attivazione dei controlli incrociati**

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto attuativo MEF, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati delle fatture comunicati ed acquisiti anche mediante il sistema di interscambio al fine di agevolare nella maggior misura possibile l'emersione spontanea delle basi imponibili. Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli effettuati.

Alla luce di tali disposizioni, quindi, **nel caso in cui siano rilevate discrepanze tra i dati dichiarati e quelli comunicati da altri, l'Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al contribuente l'eventuale irregolarità, invitandolo a verificare errori e dimenticanze nella dichiarazione.** In questo modo il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sulle sanzioni previste in materia di ravvedimento. **I dati non verranno quindi utilizzati immediatamente nell'attività di accertamento delle imposte.**

Inoltre, al fine di coordinare i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria ed escludere la duplicazione dell'attività conoscitiva, il decreto prevede che **le informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate in attuazione del sopra illustrato regime agevolato siano messe a disposizione della Guardia di Finanza.**

#### **OSSERVA**

Si segnala che le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati in formato strutturato

verranno definite con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

### **L'opzione**

Si segnalava, infine, che l'Agenzia delle Entrate ha annunciato, con un comunicato stampa del 9 dicembre 2016, che **i contribuenti che intendono esercitare l'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture** possono farlo **on line** attraverso i servizi dell'Amministrazione finanziaria a partire dal **13 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**